

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

L'EURICONV – EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE

ed

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

TRA

L'EURICONV - EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE (di seguito “**EURICONV**”), con sede in (73100) Lecce, Via Pantelleria, 5, C.F. 93116410759 / (50001) Zaragoza (E), C/ Jeronimo Blancas, 4, NIF N0056065F, nella persona del suo Presidente in carica e legale rappresentante, Prof. Antonio Sarcina, -----, domiciliato per la carica presso la sede italiana dell'Istituto,

E

“CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA” (di seguito “**CREA**”), con sede in Roma, Via della Navicella n. 2/4, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Carlo GAUDIO, -----, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

PREMESSO CHE

- 1) L'Istituzione “EuriConv”, ente no profit con la finalità di dare impulso e sostegno ai processi di accrescimento e razionalizzazione del sapere in contesto culturale e scientifico, mediante appositi accordi anche in sinergia e coordinamento con istituzioni culturali e di ricerca scientifica nazionali e straniere.**
- 2) Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia è l' Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso**

progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile;

individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso il miglioramento genetico e l'applicazione e lo sviluppo delle biotecnologie;

fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province Autonome, nell'ambito della normativa vigente e favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese;

è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;

sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;

opera in raccordo con le Università, con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

- 3) EuriConv e CREA intendono avviare un progetto di una collaborazione finalizzata a favorire lo sviluppo di iniziative comuni promuovendo la realizzazione di progetti anche sul piano internazionale, nonché di formare nuove figure professionali che siano parte attiva operativa nel sistema produttivo;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art.1

(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Finalità)

La cooperazione tra le Parti si svilupperà precipuamente per:

favorire la ricerca e la diffusione dell'innovazione e l'integrazione delle conoscenze scientifiche nei settori di interesse reciproco;

dare la massima diffusione di tutte le iniziative di reciproco interesse e realizzare congiuntamente convegni, seminari e gruppi di studio;

divulgare informazioni tecnico-scientifiche e di tipo economico anche attraverso pubblicazioni e/o tramite la comunicazione digitale, mettendo a punto sistemi condivisi;

promuovere e valorizzare iniziative nell'ambito della rete rurale nazionale di intesa con il MiPAAF, le Regioni e le Province autonome italiane.

Art. 3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

L'EuriConv e il CREA, nell'ambito delle enunciate finalità e dei compiti e delle funzioni loro attribuiti, concordano di collaborare per l'attuazione dei programmi di ricerca e sperimentazione, informazione e formazione, di supporto tecnico, di innovazione e sviluppo, ispirati a principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in ogni stadio della filiera produttiva.

A tal fine le Parti intendono, mediante specifiche convenzioni attuative:

fornire consulenza, informazione e metodi per la gestione aziendale e la valutazione economica delle scelte operative, anche attraverso il web e la formazione a distanza;

Confronto tra modelli di sviluppo dell'agricoltura e più in generale delle zone rurali;

Valutazione degli interventi che possono migliorare la qualità della vita nelle zone rurali;

Analisi e sviluppo delle innovazioni nel sistema agroalimentare e forestale

Promozione del diretto coinvolgimento delle imprese agricole e delle loro rappresentanze nel processo di realizzazione e di progettazione dell'innovazione.

Art.4

(Comitato di indirizzo strategico)

È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Protocollo, un comitato di indirizzo strategico, con il compito di monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il comitato di indirizzo strategico sarà composto da due componenti per "CREA" e due componenti per l'Istituto "EURICONV"; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso potendo essere assoggettate a modifica tramite comunicazione tra le Parti.

Il comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Protocollo, per quanto concerne “EURICONV”, della rete dei propri collaboratori volontari, attraverso i comitati consultivi e gruppi tematici di lavoro appositamente costituiti; per quanto concerne il “CREA”, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative.

Il comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Protocollo, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 5

(Attivazione delle azioni programmatiche)

Il comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Protocollo di Intesa, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispose un rapporto che, tra l'altro, include:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le Parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Le Parti promuovono la sottoscrizione di convenzioni attuative da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.

Art. 6

(Oneri finanziari)

Il presente protocollo non comporta di per sé oneri finanziari per le Parti. Ogni definizione delle fonti di finanziamento per le attività da sviluppare, è demandata alle convenzioni attuative di cui agli artt. 3-5.

Art.7

(Stage, tirocini, impiego di risorse)

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 e delle attività di cui all'art. 3 del presente Protocollo, le Parti possono attivare stage e tirocini curriculari, di formazione e orientamento, disciplinati da specifiche convenzioni per progetti formativi e messa a disposizione di risorse per lo svolgimento delle iniziative.

Art. 8

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna a garantire al proprio personale le coperture assicurative previste dalle vigenti norme, nonché a far rispettare al proprio personale coinvolto nelle attività oggetto del Protocollo le norme di sicurezza valide nella sede in cui il personale esplica l'attività in oggetto. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle rispettive sedi.

Art. 9

(Proprietà e utilizzazione dei risultati)

Nelle convenzioni attuative, alla luce di quanto riportato nell'art. 3 del presente Protocollo, saranno indicate le modalità di gestione delle conoscenze pregresse e delle proprietà dei risultati derivanti dalle attività sviluppate congiuntamente dalle Parti.

Art. 10

(Entrata in vigore e durata)

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione del presente atto ed avrà una durata di 4 (quattro) anni. E potrà essere rinnovato per un periodo di eguale durata, previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare entro 3 (tre) mesi prima della data di scadenza.

Art. 11

(Recesso)

Ciascuna delle due Parti potrà recedere dal presente atto in ogni momento, previo preavviso di 6 (sei) mesi, da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art.10

(Controversie e foro competente)

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere durante il periodo di durata dello stesso Protocollo.

Per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà quello di Roma se e nella misura in cui non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa.

Art. 11

(Oneri fiscali)

Le Parti danno atto che il presente Protocollo redatto in singola copia e sottoscritto con firma digitale, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa – parte II del DPR 131 del 26/04/1986. L'imposta di bollo relativa al presente atto (complessivi euro 16,00) è assolta da EURICONV.

Art. 12

(Protezione dati)

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Protocollo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del Protocollo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR” n. 679/2016.

Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Protocollo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del medesimo.

Nell'eventualità che la gestione e la tutela di predetti dati dovesse richiedere un'ulteriore disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e specifico accordo di contitolarità, atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi titolari di ciascuna delle Parti.

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale, le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i

rispettivi dati personali saranno utilizzati ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi previsti nel presente Protocollo.

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Protocollo – le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto.

Pertanto, con la formalizzazione del Protocollo di Intesa, le Parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art. 15

(Responsabilità amministrativa)

L' EURICONV si impegna ad adottare tutte le misure onde ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. N. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 16

(Norme finali)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente la disposizione di cui agli artt. 6, 10, 13, 14, 15

Letto, confermato e sottoscritto, in Roma, addì

CREA

Il Presidente

Prof. Carlo Gaudio

EURICONV

Il Presidente

Prof. Antonio Sarcina